



Comune di FIANO

Città Metropolitana di Torino

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE n. 7 del 24 gennaio 2019

Oggetto: Atto ricognitorio ai fini dell'applicazione dei tagli di spesa di cui all'art. 6 del D.L. 78 del 31.5.2010 conv. dalla L. n. 122 del 30.7.2010.

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTIQUATTRO del mese di GENNAIO alle ore undici e minuti zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Presente</i>
1. CASALE Luca - Sindaco	Sì
2. SFORZA Rosaria Rita - Vice Sindaco	Sì
3. GODINO Gilberto - Assessore	Sì
<i>Totale Presenti:</i>	3
<i>Totale Assenti:</i>	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dr.ssa Stefania VENTULLO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Assunti agli atti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati - ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

<i>Parere</i>	<i>Esito</i>	<i>Data</i>	<i>Responsabile</i>
REGOLARITA' CONTABILE	Favorevole	22/01/2019	Gianfranco DEAGOSTINI
SG - REGOLARITA' TECNICA	Favorevole	22/01/2019	dr.ssa Stefania VENTULLO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE n. 7 in data 14/01/2019
ad oggetto: ***Atto ricognitorio ai fini dell'applicazione dei tagli di spesa di cui all'art. 6 del D.L. 78 del 31.5.2010 conv. dalla L. n. 122 del 30.7.2010.***

Visto il decreto legge n. 78 del 31.05.2010 "manovra correttiva 2010 - misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", pubblicato sul supplemento ordinario n. 114 alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31.05.2010, e convertito nella legge n. 122/2010, che prevede una serie di tagli sulla spesa per gli enti locali.

Richiamati, in particolare, i seguenti commi dell'articolo 6 del D.L. 78/2010 che prevedono a decorrere dall'anno 2011 i seguenti tagli:

Commi dell'art. 6	Tipo di spesa	Misura dei tagli	Sanzione
Comma 7	Studi e consulenze	Riduzione dell'80% della spesa sostenuta nell'anno 2009	Illecito disciplinare Responsabilità erariale
Comma 8	Rappresentanza, Relazioni pubbliche, Convegni, Mostre Pubblicità	Riduzione dell'80% della spesa sostenuta nell'anno 2009	
Comma 9	Sponsorizzazioni	Riduzione del 100% della spesa sostenuta nell'anno 2009	
Comma 12	Spese per missioni	Riduzione del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009	Illecito disciplinare Responsabilità erariale
Comma 13	Spese per attività di formazione	Riduzione del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009	Illecito disciplinare Responsabilità erariale
Comma 14	Spese per acquisto manutenzione, noleggio e buoni taxi di autovetture	Riduzione del 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009	

Preso altresì atto che l'art 6 del D.L. 78/2010:

- al comma 10 stabilisce che possono essere effettuate compensazioni tra le voci di spesa di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 6 purchè si rispettino i limiti complessivi di riduzione della spesa;
- al comma 12 stabilisce che per le spese di missione, il limite di spesa può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente e che tale limite non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi;
- al comma 14 prevede che i limiti alle spese per autovetture può essere derogato nel 2011 solo in relazione ai contratti pluriennali già in essere.

Richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 139/2012 con la quale la Consulta si è espressa in tema di legittimità delle misure in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica contenute nel D.L. 78/2010, convertito con Legge n. 122/10.

In particolare, la Corte Costituzionale ha chiarito che l'art. 6 del citato D.L. 78/2010 nell'elencare le misure di contenimento delle spese imposte dallo Stato alle Autonomie territoriali è, comunque, rispettoso dell'autonomia organizzativa e finanziaria degli Enti.

In altri termini, ciascun Ente al fine di soddisfare il vincolo di legge può definire autonomamente gli importi e le percentuali di riduzione sulla singola voce di spesa, con ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti ed obiettivi di spesa.

Infatti, le misure di contenimento delle spese hanno carattere generale; in sostanza, non è imposto all'Ente locale l'obbligo di ridurre in modo puntuale ciascuna voce di spesa, ma sono ammesse compensazioni a condizione di assicurare, comunque, il risparmio previsto dall'art. 6 nella sua interezza.

A questa conclusione, secondo i giudici, si arriva esaminando il comma 20 del citato art. 6 per il quale le disposizioni non si applicano in via diretta alle Regioni, alle Province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale ma costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. Questa norma va intesa nel senso che i tagli non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali.

Inoltre, va ricordato che l'art. 6, comma 10 del D.L. n. 78/2010 stabilisce che possono essere effettuate compensazioni tra le voci di spesa di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 6, purché si rispettino i limiti complessivi di riduzione della spesa.

Preso atto che secondo consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, la Legge statale può prescrivere alle Autonomie territoriali dei "criteri" e degli "obiettivi" (ad esempio, contenimento della spesa pubblica) ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi.

Pertanto, le singole norme statali che impongono alle autonomie locali tagli puntuali e precise misure riduttive della spesa sono costituzionalmente legittime nella misura in cui si consideri vincolante solo il limite complessivo posto, lasciando agli enti ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi e singoli ambiti e obiettivi di spesa.

Richiamato il parere n. 7/2011 reso dalla Corte dei conti, Sezione Regionale della Liguria con il quale viene chiarito che i tagli di cui al citato art. 6 del D.L. n. 78/2010, non devono – in virtù del principio di autonomia di cui all'art. 114 della Costituzione – essere operati singolarmente per ogni singola voce di spesa ma deve essere determinato con riferimento all'ammontare complessivo delle spese, previste dal citato articolo, lasciando alla discrezionalità dell'ente locale la valutazione delle scelte operative.

Dato atto che:

- il responsabile del servizio economico-finanziario ha effettuato una ricognizione dei capitoli di spesa risultanti dal conto consuntivo 2009, al fine di applicare correttamente i tagli anzidetti;
- tale attività ricognitoria è stata effettuata sulla base delle indicazioni fornite in questi anni dalla giurisprudenza e da alcune norme di legge sotto evidenziate:

Tipologia di spesa	Attività ricognitoria
Consulenze e studi	L'attività ricognitoria è stata effettuata sulla base delle indicazioni fornite dalle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti con delibera n. 6/CONTR/05 secondo cui: - Negli incarichi di studio il requisito essenziale è la consegna di una relazione scritta finale in cui saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte; - Gli incarichi di ricerca, invece, presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione. Tali incarichi, anche se non contemplati nel testo dell'art. 6 comma 7 del D.L. 78/2010 sono comunque soggetti al taglio in quanto rappresentano una sotto tipologia degli incarichi di studio; - Gli incarichi di consulenza riguardano le richieste di pareri ad esperti. L'attività ricognitoria, sempre sulla base delle indicazioni fornite dalla delibera sopra citata, è stata effettuata tenendo conto che sono state escluse dalle spese gli incarichi di tutte le attività conferite per gli adempimenti obbligatori per legge, mancando, in tale ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione.

	Pertanto, sono stati esclusi gli incarichi riferiti a: - Prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati; - Rappresentanza in giudizio e patrocinio dell'Amministrazione; - Appalti ed esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'Amministrazione.
Spese di rappresentanza	Nell'ambito del quadro normativo attuale non esistono norme specifiche che disciplinano le spese di rappresentanza ed i presupposti che permettono di individuare legittimamente se una spesa è qualificabile come spesa di rappresentanza. Pertanto, la giunta comunale propone di uniformarsi ai principi dettati dalla Corte dei Conti Lombardia con deliberazione n. 151/2012/IADC del 26.4.2012 secondo cui è necessario: • Inserire, nell'ambito della programmazione di bilancio, apposito capitolo in cui vengono individuate le risorse destinate all'attività di rappresentanza. • Esulano dall'attività di rappresentanza quelle spese che non siano strettamente finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell'ente verso l'esterno, nel rispetto della diretta inerenza ai propri fini istituzionali. • Le spese di rappresentanza devono essere congrue rispetto ai valori economici di mercato ed alle finalità per le quali vengono erogate. • Non hanno finalità rappresentative verso l'esterno le spese destinate a beneficio dei dipendenti o amministratori appartenenti all'Ente che le dispongono. L'attività di rappresentanza non deve porsi in contrasto con i principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all'articolo 97 della Costituzione.
Relazioni pubbliche	L'attività ricognitoria è stata effettuata sulla base dell'art. 1 comma 4 della legge 150/2000 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni" secondo cui sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in Italia o all'estero e volte a conseguire: 1. L'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici; 2. La comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alla collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa; 3. La comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente.
Pubblicità	L'attività ricognitoria delle spese di pubblicità è stata effettuata sulla base delle spese che vengono comunicate annualmente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni riferite all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione riferite ad attività non obbligatorie. Sono pertanto state escluse le spese relative alle inserzioni sui quotidiani di bandi di concorsi pubblici, pubblicazioni delle gare d'appalto, tutte le pubblicazioni obbligatorie per legge.
Convegni e mostre	L'attività ricognitoria è stata effettuata sulla base delle spese sostenute per l'organizzazione di convegni e mostre a qualsiasi titolo svolte.
Sponsorizzazioni	L'attività ricognitoria è stata effettuata considerando come sponsorizzazione quella spesa derivante da contratti onerosi a prestazioni corrispettive, cui, a fronte del ritorno di immagine derivante dal sostegno economico a una manifestazione, l'ente eroga una somma di denaro. In tale definizione sono stati ricompresi anche i contributi ad associazioni finalizzati alla realizzazione di specifiche manifestazioni. Parere 1075/2010 Sezione regionale di controllo della Corte dei

	Conti Lombardia: i contributi alle associazioni non sono sponsorizzazioni.
Missioni	L'attività ricognitoria è stata effettuata considerando le spese di viaggio, vitto ed alloggio di dipendenti ed amministratori per le missioni effettuate per conto dell'ente. Non sono state considerate le spese di viaggio del personale in convenzione per il trasferimento da una sede all'altra in quanto non sono considerate, a livello contrattuale, spese di missione dell'ente.
Attività di formazione	L'attività ricognitoria è stata effettuata sulla base delle indicazioni fornite dalla Direttiva n. 10/2010 del Dipartimento Funzione Pubblica. Sono stati esclusi dal taglio: • I processi "non strutturati nei termini della formazione" quali ad esempio la reingegnerizzazione dei processi e dei luoghi di lavoro, il tutoring, il mentoring e l'affiancamento; • Le azioni formative finanziate con i fondi strutturali dell'UE. • Sono altresì escluse per espresse disposizioni di legge, le spese relative ai corsi in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) e quelle sulla prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione (legge 190/2012).
Spese autovetture	L'attività ricognitoria ha riguardato le spese per l'acquisto, manutenzione, noleggio delle auto di servizio.

Rilevato che dalla ricognizione delle voci di spesa effettuate seguendo le indicazioni fornite nello schema sopra riportato e risultanti dagli atti di impegno di spesa dell'anno 2009 emerge il limite di spesa complessiva per l'anno 2018 come da tabella allegata:

	Totale anno 2009 €	Taglio	Limite massimo anno 2019 €
Spese per consulenze e studi (art. 6 comma 7)	0,00	80%	0,00
Spese di rappresentanza	1.419,49	80%	283,90
Pubblicità	0,00	80%	0,00
Mostre, convegni e relazioni pubbliche (art. 6 comma 8)	0,00	80%	0,00
Sponsorizzazioni (art. 6 comma 9)	0,00	100%	0,00
Formazione (art. 6 comma 13)	1.750,00	50%	875,00
Spese missione (art. 6 comma 12)	492,89	50%	246,45
Spese autovetture (art. 6 comma 14)	2.438,19	20%	1.950,55
TOTALE			3.355,90

Ritenuto, pertanto, necessario perseguire l'obiettivo di riduzione della spesa complessivamente determinata dall'art. 6, demandando all'autonomia dell'ente, prevista e tutelata dall'articolo 119 della Costituzione, la scelta delle tipologie di spese alle quali apportare i tagli che consentano di realizzare il risultato previsto.

Visto il D.L. 78/2010 convertito dalla legge 122/2010;

SI PROPONE DI DELIBERARE

Di prendere atto che la ricognizione delle spese oggetto di taglio così come previsto dal decreto legislativo n. 78 del 31.05.2010 ("manovra correttiva 2010"), e convertito nella legge n. 122/2010 è stata effettuata sulla base delle indicazioni sopra riportate;

Di prendere atto che gli stanziamenti dei bilanci di previsione degli anni 2019 e seguenti ed i relativi impegni di spesa non dovranno superare il limite di spesa complessivamente imposto dall'art. 6 del D.L. 78/2010 e pari complessivamente ad € 3.355,90 e determinato nella tabella sottoriportata.

	Limite massimo anno 2019 €
Spese per consulenze e studi (art. 6 comma 7)	1.300,00
Spese di rappresentanza	200,00
Pubblicità	0,00
Mostre, convegni e relazioni pubbliche (art. 6 comma 8)	0,00
Sponsorizzazioni (art. 6 comma 9)	0,00
Formazione (art. 6 comma 13)	1.500,00
Spese missione (art. 6 comma 12)	0,00
Spese autovetture (art. 6 comma 14)	355,90
Totale	€ 3.355,90

Di dare atto che risulta realizzato l'obiettivo di riduzione della spesa complessivamente determinata dall'art. 6 citato.

Di trasmettere il presente atto ai Responsabili di servizio che dovranno porre in essere tutte le misure necessarie al rispetto dei limiti di spesa di cui al presente provvedimento.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata per l'approvazione

Ad unanimità,

DELIBERA

Approvare la proposta dell' Ufficio Organizzazione e affari generali n. 7 in data 14/01/2019 soprariportata

Successivamente, stante l'urgenza, con voti unanimi e palesi,

DELIBERA

Di dare alla presente deliberazione immediata eseguibilità a sensi di legge.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente
CASALE Luca

Documento firmato digitalmente

Il Segretario Comunale
dr.ssa Stefania VENTULLO

Documento firmato digitalmente